

**LEGGE 19 FEBBRAIO 1992, n. 142 (GU n. 042 Suppl.Ord. del 20/02/1992)  
DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI  
DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE  
(LEGGE COMUNITARIA PER IL 1991).(ATTUAZIONE DIRETTIVA)  
ECOLOGIA**

**ART. 40. (IMPIEGO E RILASCIO DI ORGANISMI GENETICAMENTE  
MODIFICATI: CRITERI DI DELEGA)**

**1 . L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 90/219/CEE E  
90/220/CEE SARÀ INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI E CRITERI  
DIRETTIVI:**

- a) ASSICURARE IL CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DI  
IMPIEGO CONFINATO DI MICRORGANISMI  
GENETICAMENTE MODIFICATI E SULLE ATTIVITÀ  
COMPORTANTI L'EMISSIONE DELIBERATA DI ORGANISMI  
GENETICAMENTE MODIFICATI;**
- b) PREVEDERE, NEL CASO DI EMISSIONE DELIBERATA IN  
CAMPO APERTO DI ORGANISMI GENETICAMENTE  
MODIFICATI, LA PREVENTIVA VALUTAZIONE DEGLI  
EFFETTI PREVEDIBILI SULLA SALUTE E SULL'AMBIENTE;**
- c) PREDISPORRE I PIANI DI EMERGENZA CONTRO IL  
RILASCIO ACCIDENTALE NELL'AMBIENTE DI AGENTI  
BIOLOGICI E DI MICRORGANISMI GENETICAMENTE  
MODIFICATI, NONCHÉ ASSICURARE CHE SIANO FISSATE  
IDONEE GARANZIE ATTE A PREVENIRE GLI EVENTUALI  
RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE DERIVANTI DALLA  
UTILIZZAZIONE NON CONFINATA DI ORGANISMI  
GENETICAMENTE MODIFICATI;**
- d) DEFINIRE LE PROCEDURE DI NOTIFICA ED  
AUTORIZZAZIONE E L'IMPIEGO CONFINATO DI ORGANISMI  
GENETICAMENTE MODIFICATI;**
- e) DEFINIRE LE PROCEDURE DI NOTIFICA ED  
AUTORIZZAZIONE PER IL RILASCIO DELIBERATO IN  
AMBIENTE APERTO DI ORGANISMI GENETICAMENTE  
MODIFICATI;**
- f) DEMANDARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ  
AMMINISTRATIVE E TECNICO-SCIENTIFICHE RELATIVE  
ALLA INTEGRALE ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE AL  
MINISTRO DELLA SANITÀ, D'INTESA, PER QUANTO DI  
RISPETTIVA COMPETENZA, CON I MINISTRI**

DELL'AMBIENTE, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA;

g) ASSICURARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE DI PRODOTTI NOTIFICATI ED AUTORIZZATI;

h) PREVEDERE, NEL CASO DI EMISSIONE DELIBERATA IN CAMPO APERTO DI MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI, LE CONDIZIONI E I TEMPI NECESSARI PER PREDISPORRE QUANTO INDICATO NELLE LETTERE PRECEDENTI, FERMO RESTANDO CHE LA NON ATTUAZIONE DI TALI INDICAZIONI ESCLUDE IL RILASCIO DELIBERATO DI TALI MICRORGANISMI;

i) CLASSIFICARE GLI AGENTI BIOLOGICI MODIFICATI CON LA INGEGNERIA GENETICA DIFFERENZIANDOLI PER GRADO INTRINSECO DI RISCHIO E PER MODALITÀ DI IMPIEGO;

l) INDIVIDUARE L'AUTORITÀ COMPETENTE IN TERMINI DI BIOSICUREZZA.

**2 .** È ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UN COMITATO SCIENTIFICO PER I RISCHI DERIVATI DALL'IMPIEGO DI AGENTI BIOLOGICI. LA COMPOSIZIONE DEL COMITATO DEVE COMPRENDERE LE SEGUENTI COMPETENZE PROFESSIONALI: MICROBIOLOGIA, BIOLOGIA MOLECOLARE, GENETICA, INGEGNERIA CHIMICA, MEDICINA DEL LAVORO, AGRONOMIA, ECOLOGIA FARMACOLOGICA, IGIENE. IL COMITATO INDIVIDUA I FATTORI E LE CONDIZIONI DI RISCHIO PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI, ELABORA CRITERI PER LA DEFINIZIONE PER LE NORME DI SICUREZZA, VERIFICA LA COMPATIBILITÀ CON NORME GIÀ VIGENTI. I MINISTRI COMPETENTI DEFINISCONO LE NORME APPLICATIVE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 90/219/CEE E 90/220/CEE, ANCHE SULLA BASE DEI DOCUMENTI PRODOTTI DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.

**3 .** GLI SCHEMI DEI DECRETI LEGISLATIVI RECANTI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 90/219/CEE E 90/220/CEE SONO TRASMESSI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E AL SENATO DELLA REPUBBLICA, PERCHÉ SU DI ESSI SIA ESPRESSO IL PARERE DELLE COMPETENTI COMMISSIONI PERMANENTI.